

**Ordinanza  
del Consiglio dei PF sul personale del settore  
dei politecnici federali  
(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)<sup>1</sup>**

del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2015)

Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

---

*Il Consiglio dei PF,*

visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000<sup>2</sup> sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000<sup>3</sup> relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers),

*ordina:*

**Capitolo 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**                    Oggetto e campo d'applicazione  
(art. 2 LPers)

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

<sup>2</sup> La presente ordinanza non si applica:

- a.<sup>4</sup> ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 1991<sup>5</sup> sui PF;
- a<sup>bis</sup>.<sup>6</sup> ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 2003<sup>7</sup> sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza;
- b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 1978<sup>8</sup> sulla formazione professionale.

RU **2001** 1789

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>2</sup> RS **172.220.1**

<sup>3</sup> RS **172.220.11**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>5</sup> RS **414.110**

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>7</sup> RS **172.220.113.40**

<sup>8</sup> [RU **1979** 1687, **1985** 660 n. I 21, **1987** 600 art. 17 n. 3, **1991** 857 all. n. 4, **1992** 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, **1996** 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1,

**Art. 2** Competenze

(art. 3 L.Pers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti:

- a.<sup>9</sup> i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti);
- b. i collaboratori del Consiglio dei PF;
- c.<sup>10</sup> i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.<sup>11</sup>

<sup>3</sup> Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.<sup>12</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

<sup>5</sup> ...<sup>13</sup>

**Art. 3** Disciplinamento delle questioni di dettaglio

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

<sup>2</sup> Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

**Capitolo 2: Politica del personale****Sezione 1: Principio****Art. 4**

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per:

**1998** 1822 art. 2, **1999** 2374 n. I 2, **2003** 187 all. n. II 2. RU **2003** 4557 all. n. I 1].

Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS **412.10**).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>13</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

- a. una politica del personale progressista e sociale;
- b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale;
- c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;
- d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

<sup>2</sup> La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

## Sezione 2: Sviluppo del personale

### Art. 5 Competenza

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

<sup>2</sup> I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.

### Art. 6 Promovimento del corpo accademico intermedio

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

**Art. 7** Colloquio di valutazione e di promozione<sup>14</sup>

(art. 4 cpv. 3 LPers)

<sup>1</sup> I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

<sup>2</sup> Sono in particolare oggetto del colloquio:

- a. la definizione di obiettivi e la loro verifica;
  - b. la situazione lavorativa;
  - c. le possibilità e le misure di sviluppo;
- d.<sup>15</sup> l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

<sup>3</sup> La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

<sup>4</sup> I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

<sup>5</sup> Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell'articolo 17b della legge del 4 ottobre 1991<sup>16</sup> sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.<sup>17</sup>

**Art. 8** Sviluppo delle capacità gestionali

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

**Art. 9** Protezione della personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

<sup>2</sup> Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanano, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

- a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>15</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>16</sup> **RS 414.110**

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

- b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

#### **Art. 10** Parità di trattamento

(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

<sup>2</sup> Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.

#### **Art. 11** Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per:

- a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
- b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
- c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento;
- e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale;
- f. fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

### **Sezione 3: Coordinamento e rapporti**

#### **Art. 12**

(art. 5 LPers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

<sup>2</sup> I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

<sup>3</sup> Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:

- a. la composizione del personale;
- b. i costi del personale;

- c. il grado di soddisfazione nel lavoro;
- d. l'esito dei colloqui di valutazione;
- e.<sup>18</sup> l'applicazione del sistema salariale.

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca<sup>19</sup>.

## **Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali**

### **Art. 13**

(art. 33 LPers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

<sup>3</sup> Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

<sup>4</sup> Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

## **Capitolo 3: Rapporto di lavoro**

### **Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione**

#### **Art. 14**            Messa a concorso

(art. 7 LPers)

<sup>1</sup> I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

<sup>2</sup> Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.

#### **Art. 15**            Condizioni di assunzione

L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.

<sup>18</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>19</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013.

**Art. 16** Contratto di lavoro

(art. 8 LPers)

<sup>1</sup> Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

<sup>2</sup> Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti:

- a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b. il settore lavorativo;
- c. il periodo di prova;
- d. il grado d'occupazione;
- e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio;
- f. la previdenza professionale;
- g. i termini di disdetta.

<sup>3</sup> Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.

**Art. 17** Modifica del contratto di lavoro

(art. 13 LPers)

<sup>1</sup> Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

<sup>2</sup> In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest'ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell'articolo 20a.<sup>20</sup>

**Art. 18** Periodo di prova

(art. 8 cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.

**Art. 19** Rapporti di lavoro di durata determinata

(art. 9 LPers)

<sup>1</sup> Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

<sup>2</sup> ...<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>22</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>3</sup> I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.<sup>23</sup>

#### Art. 20<sup>24</sup>

##### Art. 20a<sup>25</sup> Termini di disdetta

- <sup>1</sup> Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente:
- nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni;
  - a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.
- <sup>2</sup> Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
- un mese nel primo anno di servizio;
  - tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.
- <sup>3</sup> In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.
- <sup>4</sup> In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

## Sezione 2: Ristrutturazioni

##### Art. 21 Misure in caso di ristrutturazioni (art. 10, 19, 31 e 33 LPers)<sup>26</sup>

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili. I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

- <sup>2</sup> Hanno priorità rispetto al licenziamento:
- a.<sup>27</sup> ...

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>24</sup> Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>27</sup> Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).



- b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;
- c.<sup>28</sup> il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF;
- d.<sup>29</sup> il sostegno in caso di formazione professionale continua;
- e. il pensionamento anticipato.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

#### **Art. 22** Prestazioni in caso di pensionamento anticipato

(art. 31 cpv. 5 LPers)

<sup>1</sup> Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.<sup>30</sup>

<sup>2</sup> È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che:

- a. il posto sia soppresso; o
- b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o
- c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

<sup>3</sup> Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 2007<sup>31</sup> della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.<sup>32</sup>

<sup>4</sup> I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>31</sup> Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

**Art. 23** Prestazioni supplementari del datore di lavoro  
(art. 31 cpv. 3 e 5 LPers)

Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

## Capitolo 4: Prestazioni

### Sezione 1: Stipendio e supplementi

**Art. 24**<sup>33</sup>

**Art. 25**<sup>34</sup> Classificazione della funzione  
(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

<sup>2</sup> I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.

**Art. 26**<sup>35</sup> Stipendio iniziale  
(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

<sup>2</sup> Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

<sup>3</sup> Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1;
- b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.

<sup>33</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

**Art. 27**<sup>36</sup> Evoluzione dello stipendio

(art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers)

<sup>1</sup> L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

<sup>2</sup> Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente:

- a. supera nettamente le esigenze;
- b. supera le esigenze;
- c. adempie le esigenze;
- d. adempie gran parte delle esigenze;
- e. adempie parte delle esigenze;
- f. non adempie le esigenze.<sup>37</sup>

<sup>3</sup> Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili. Se è superiore, rimane invariato.

<sup>4</sup> Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.<sup>38</sup>

<sup>5</sup> Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato;
- b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1–3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

<sup>6</sup> I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.

**Art. 28**<sup>39</sup> Adeguamento della scala salariale

(art. 16 LPers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>2</sup> Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.

**Art. 29<sup>40</sup>** Indennità di funzione

(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

<sup>2</sup> L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

<sup>3</sup> Per l'esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un'indennità di funzione.<sup>41</sup>

**Art. 30<sup>42</sup>** Premi speciali

(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

<sup>2</sup> I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

<sup>3</sup> Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.

**Art. 31<sup>43</sup>** Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro

Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.

**Art. 32<sup>44</sup>**

**Art. 33** Indennità

(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per:

- a. lavoro domenicale e notturno;

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>41</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>42</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>44</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

b. lavoro a turni e servizio di picchetto.

**Art. 34**<sup>45</sup> Occupazione a tempo parziale  
(art. 15 LPers)

Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.

**Art. 35** Disposizioni speciali

<sup>1</sup> Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.<sup>46</sup>

<sup>2</sup> In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

## Sezione 2: Prestazioni sociali

**Art. 36** Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio  
(art. 29 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.<sup>47</sup>

<sup>1bis</sup> Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.<sup>48</sup>

<sup>2</sup> Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

<sup>4</sup> Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

**Art. 36a<sup>49</sup>** Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio  
(art. 29 LPers)

<sup>1</sup> In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.

<sup>2</sup> I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.

<sup>3</sup> Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.

**Art. 37** Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione  
(art. 29 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

<sup>2</sup> Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

<sup>3</sup> La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

<sup>4</sup> Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

**Art. 38** Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo  
(art. 29 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

<sup>2</sup> In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

<sup>49</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

<sup>3</sup> Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

<sup>4</sup> Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.

#### **Art. 39** Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 29 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:<sup>50</sup>

- a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso;
- b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981<sup>51</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

<sup>2</sup> ...<sup>52</sup>

<sup>3</sup> Sono computate le prestazioni assicurative.

#### **Art. 39a**<sup>53</sup> Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers)

Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 1<sup>54</sup> se:

- a. ha compiuto il 50° anno di età;
- b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui;
- c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e
- d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>51</sup> RS **832.20**

<sup>52</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>54</sup> Non pubblicato nella RU ( vedi FF **2008** 5254).

**Art. 40<sup>55</sup>** Diritto allo stipendio in caso di decesso

(art. 29 cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

<sup>2</sup> È considerata superstita anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

<sup>3</sup> L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.

**Art. 41<sup>56</sup>** Diritto all'assegno familiare

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

<sup>1</sup> L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

<sup>2</sup> Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

<sup>3</sup> Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott. 2000<sup>57</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

<sup>4</sup> L'assegno familiare è adeguato al rincaro.

**Art. 41a<sup>58</sup>** Prestazioni che integrano l'assegno familiare

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

<sup>1</sup> L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, sempre che questo sia inferiore a:

- a. 4435 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2864 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
- c. 3237 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.<sup>59</sup>

<sup>2</sup> L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 2006<sup>60</sup> sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare:

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>57</sup> RS **830.1**

<sup>58</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 1035).

<sup>60</sup> RS **836.2**



- a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;
- b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

<sup>3</sup> I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

<sup>4</sup> Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

**Art. 41<sup>b61</sup>** Assegno per il sostegno a congiunti  
(art. 31 cpv. 1-3 LPers)

<sup>1</sup> L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

<sup>2</sup> L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.

**Art. 42<sup>62</sup>** Previdenza professionale  
(art. 32g cpv. 5 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 2006<sup>63</sup> su PUBBLICA.

<sup>2</sup> Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

<sup>3</sup> Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

<sup>4</sup> Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 1<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>63</sup> RS **172.222.1**

<sup>64</sup> Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

**Art. 42a<sup>65</sup>** Pensione transitoria  
(art. 32k cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 1<sup>66</sup>, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita. L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

<sup>2</sup> Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

### Sezione 3: Altre prestazioni

**Art. 43** Equipaggiamento  
(art. 18 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

<sup>2</sup> D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

<sup>3</sup> D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.

**Art. 44** Spese  
(art. 18 cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

<sup>3</sup> Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.

**Art. 45** Premi di fedeltà  
(art. 32 lett. b LPers)

<sup>1</sup> Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

<sup>65</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>66</sup> Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

<sup>2</sup> In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

<sup>3</sup> Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.<sup>67</sup>

**Art. 46** Servizi particolari  
(art. 32 lett. e e g LPers)

Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali:

- a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
- b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;
- c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.

**Art. 47** Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

**Art. 47<sup>a</sup>**<sup>68</sup> Provvedimenti d'integrazione  
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.

**Art. 48** Spese processuali e ripetibili  
(art. 18 cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se:

- a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o
- b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

<sup>67</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>68</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>2</sup> Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.

**Art. 49<sup>69</sup>**      Indennità  
(art. 19 cpv. 3 e 5 LPers)

<sup>1</sup> In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo percepisce un'indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
- b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
- c. il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;

<sup>2</sup> In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità.

<sup>3</sup> L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

<sup>4</sup> Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare:

- a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
- b. l'età;
- c. la situazione personale e lavorativa;
- d. la durata dell'impiego.

<sup>5</sup> Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all'attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 34c capoverso 2 LPers.

<sup>6</sup> I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l'indennità in misura proporzionale.

<sup>7</sup> La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>70</sup> sul settore dei PF.

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>70</sup> RS **414.110.3**

## Sezione 4: Vacanze e congedi

### Art. 50 Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.

### Art. 51 Vacanze (art. 17 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

<sup>2</sup> Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

<sup>3</sup> I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

<sup>4</sup> I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

<sup>5</sup> Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

<sup>6</sup> Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

<sup>7</sup> In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di  $\frac{1}{12}$  per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di  $\frac{1}{12}$  per ogni mese di assenza a partire dal secondo anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.<sup>71</sup>

<sup>8</sup> Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.

### Art. 52 Congedi (art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)<sup>72</sup>

<sup>1</sup> In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

<sup>2</sup> Sono computati come tempo di lavoro:

- |    |                              |          |
|----|------------------------------|----------|
| a. | per il proprio matrimonio    | 6 giorni |
| b. | per il matrimonio di parenti | 1 giorno |

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

c. <sup>73</sup>	per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità)	10 giorni
d.	per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia	fino a 5 giorni per anno civile
e.	per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi	fino a 5 giorni per anno civile
f.	per trasloco	1 giorno per anno civile
g. <sup>74</sup>	per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili	fino a 5 giorni per anno civile
h. <sup>75</sup>	per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento	il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia
i.	per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri	il tempo necessario
j. <sup>76</sup>	per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica	5 giorni
k. <sup>77</sup>	per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica	1-3 giorni secondo l'impegno
l. <sup>78</sup>	per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro	il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata
m.	per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati	6 giorni su 2 anni civili
n. <sup>79</sup>	per attività in associazioni del personale	fino a 30 giorni previa intesa con le parti sociali

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

- o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni per anno civile.

<sup>3</sup> Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

<sup>4</sup> Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

<sup>5</sup> ...<sup>80</sup>

**Art. 52a<sup>81</sup>** Congedo non pagato o parzialmente pagato  
(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

<sup>1</sup> Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

<sup>2</sup> In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

<sup>3</sup> Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

<sup>4</sup> Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

<sup>5</sup> I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

## Capitolo 5: Obblighi

**Art. 53** Adempimento dei compiti

I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

<sup>80</sup> Abrogato dal n. 1 dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>81</sup> Introdotto dal n. 1 dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

**Art. 54**           Tempo di lavoro  
(art. 17 LPers)

<sup>1</sup> Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

<sup>2</sup> I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

<sup>3</sup> In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

<sup>4</sup> Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

<sup>5</sup> I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.

**Art. 55**           Ore supplementari e lavoro straordinario  
(art. 17 LPers)

<sup>1</sup> In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

<sup>2</sup> Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

<sup>3</sup> Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

<sup>4</sup> Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

<sup>5</sup> I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

<sup>6</sup> Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.



**Art. 56<sup>82</sup>** Occupazioni accessorie dei collaboratori

<sup>1</sup> Sono considerate occupazioni accessorie in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento per conto proprio o di terzi.

<sup>2</sup> I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni accessorie in caso di:

- a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca;
- b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti;
- c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca;
- d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o
- e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

<sup>3</sup> In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

<sup>4</sup> La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato:

- a. il tipo di occupazione accessoria;
- b. l'onere temporale previsto;
- c. il tipo e l'estensione dell'utilizzo dell'infrastruttura;
- d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

**Art. 56a<sup>83</sup>** Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti

<sup>1</sup> Per l'esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l'articolo 7a dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>84</sup> sul settore dei PF.

<sup>2</sup> Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003<sup>85</sup> sulla retribuzione dei quadri.

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>83</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>84</sup> RS **414.110.3**

<sup>85</sup> RS **172.220.12**

**Art. 56<sup>b86</sup>** Accettazione di vantaggi

(art. 21 cpv. 3 LPers)

Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.

**Art. 57** Segreto professionale, di affari e d'ufficio

(art. 22 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

<sup>2</sup> L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>3</sup> Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

**Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali<sup>87</sup>****Art. 58<sup>88</sup>** Inchiesta amministrativa

(art. 25 LPers)

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a–27j dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>89</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

**Art. 58a<sup>90</sup>** Inchiesta disciplinare

(art. 25 LPers)

<sup>1</sup> L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

<sup>86</sup> Originario art. 56a. Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>87</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>89</sup> RS **172.010.1**

<sup>90</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>2</sup> Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

<sup>3</sup> Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure:

- a.<sup>91</sup> in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;
- b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

<sup>4</sup> Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

<sup>5</sup> Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

**Art. 58b<sup>92</sup>** Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione  
(art. 25 LPers)

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

## Capitolo 6: Disposizioni finali

### Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute

(art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

**Art. 59** Competenze

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>93</sup> sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>94</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>92</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>93</sup> RS **235.1**

<sup>94</sup> RS **235.11**

<sup>2</sup> I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

- a. dei fascicoli generali relativi al personale;
- b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD);
- c. dei dati relativi a misure sociali;
- d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi;
- e. dei dati relativi a procedimenti penali;
- f. dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

<sup>3</sup> Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

<sup>4</sup> I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza<sup>95</sup> tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).

#### **Art. 60**            Principi in materia di trattamento

<sup>1</sup> I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

<sup>2</sup> I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

<sup>3</sup> Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

<sup>4</sup> I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

<sup>5</sup> Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini:

- a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento;
- d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

<sup>95</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 172.512.1).

<sup>6</sup> Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD<sup>96</sup>. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

<sup>7</sup> I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per:

- a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali;
- b.<sup>97</sup> ...
- c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale;
- d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.

#### **Art. 61**            Dati relativi alla salute

<sup>1</sup> I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro. I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

<sup>2</sup> I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

<sup>3</sup> Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

<sup>4</sup> Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

<sup>96</sup> RS 235.1

<sup>97</sup> Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

## Sezione 2: Ricorsi

**Art. 62**<sup>98</sup> Autorità interna di ricorso e procedura  
(art. 35 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.<sup>99</sup>

**Art. 63** Prescrizione  
(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>100</sup>.

## Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

**Art. 64** Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 1987<sup>101</sup> sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;
2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991<sup>102</sup> sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;
3. il regolamento del 14 novembre 1969<sup>103</sup> sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;
4. l'ordinanza del 31 marzo 1993<sup>104</sup> sulla nomina degli agenti nel settore dei PF;
- 5.<sup>105</sup> l'ordinanza del 19 settembre 2002<sup>106</sup> sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>99</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>100</sup> RS **220**

<sup>101</sup> [RU **1987** 812]

<sup>102</sup> [RU **1991** 806]

<sup>103</sup> Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

<sup>104</sup> [RU **1994** 2262]

<sup>105</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>106</sup> [RU **2002** 4153, **2005** 11 4795, **2007** 463 art. 6 n. 3]

**Art. 65** Modifica del diritto vigente

Sono modificate le seguenti ordinanze:

...<sup>107</sup>

**Art. 65a**<sup>108</sup>

#### **Sezione 4: Entrata in vigore**

**Art. 66**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

<sup>107</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2001** 1789.

<sup>108</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

*Allegato 1<sup>109</sup>*  
(art. 25 cpv. 1)

## Griglia delle funzioni del settore dei PF

Codice	Funzioni	Livelli														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>101</b>	<b>Funzioni scientifiche</b>															
1011-06	Assistente scientifico Profilo dei requisiti I															
<b>102</b>	<b>Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore</b>															
1021-07	Profilo dei requisiti I															
1022-08	Profilo dei requisiti II															
1023-09	Profilo dei requisiti III															
1024-10	Profilo dei requisiti IV															
<b>103</b>	<b>Collaboratore scientifico con funzioni direttive (Senior Scientist/MER)</b>															
1031-10	Profilo dei requisiti I															
1032-11	Profilo dei requisiti II															
1033-12	Profilo dei requisiti III															
1034-13	Profilo dei requisiti IV															
<b>111</b>	<b>Responsabile di gruppo scientifico</b>															
1111-09	Profilo dei requisiti I															
1112-10	Profilo dei requisiti II															
1113-11	Profilo dei requisiti III															
<b>112</b>	<b>Responsabile di unità scientifica</b>															
1121-11	Profilo dei requisiti I															
1122-12	Profilo dei requisiti II															
1123-13	Profilo dei requisiti III															
	<b>Funzioni di supporto</b>															
<b>201/301</b>	<b>Collaboratore del supporto</b>															
2011/3011-01	Profilo dei requisiti I															
2013/3012-02	Profilo dei requisiti II															
2013/3013-03	Profilo dei requisiti III															
<b>202/302/402</b>	<b>Addetto al supporto</b>															
2021/3021/4021-03	Profilo dei requisiti I															
2022/3022/4022-04	Profilo dei requisiti II															
2023/3023/4023-05	Profilo dei requisiti III															
<b>203/303/403</b>	<b>Specialista del supporto I</b>															
2031/3031/4031-05	Profilo dei requisiti I															
2032/3032/4032-06	Profilo dei requisiti II															
2033/3033/4033-07	Profilo dei requisiti III															
<b>204/304/404</b>	<b>Specialista del supporto II</b>															
2041/3041/4041-07	Profilo dei requisiti I															
2042/3042/4042-08	Profilo dei requisiti II															
2043/3043/4043-09	Profilo dei requisiti III															
2044/3044/4044-10	Profilo dei requisiti IV															

<sup>109</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).



**Codice                      Funzioni**

**501                      Responsabile di gruppo**  
 5011-04                  Profilo dei requisiti I  
 5012-05                  Profilo dei requisiti II  
 5013-06                  Profilo dei requisiti III

**502                      Responsabile di unità**  
 5021-06                  Profilo dei requisiti I  
 5022-07                  Profilo dei requisiti II  
 5023-08                  Profilo dei requisiti III  
 5024-09                  Profilo dei requisiti IV

**503                      Responsabile di settore**  
 5031-09                  Profilo dei requisiti I  
 5032-10                  Profilo dei requisiti II  
 5033-11                  Profilo dei requisiti III  
 5034-12                  Profilo dei requisiti IV

**Funzioni manageriali e di stato maggiore**

**601                      Specialista (con funzioni direttive)**  
 6011-11                  Profilo dei requisiti I  
 6012-12                  Profilo dei requisiti II  
 6013-13                  Profilo dei requisiti III  
 6014-14                  Profilo dei requisiti IV

**602                      Funzioni direttive (con consulenza strategica allo stato maggiore)**  
 6021-11                  Profilo dei requisiti I  
 6022-12                  Profilo dei requisiti II  
 6023-13                  Profilo dei requisiti III  
 6024-14                  Profilo dei requisiti IV

**603                      Funzioni direttive (diversi settori)**  
 6031-13                  Profilo dei requisiti I  
 6032-14                  Profilo dei requisiti II  
 6033-15                  Profilo dei requisiti III

		Livello														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>501</b>	5011-04															
	5012-05															
	5013-06															
<b>502</b>	5021-06															
	5022-07															
	5023-08															
	5024-09															
<b>503</b>	5031-09															
	5032-10															
	5033-11															
	5034-12															
<b>601</b>	6011-11															
	6012-12															
	6013-13															
	6014-14															
<b>602</b>	6021-11															
	6022-12															
	6023-13															
	6024-14															
<b>603</b>	6031-13															
	6032-14															
	6033-15															

*Allegato 2<sup>110</sup>*  
(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3)

## Scala salariale del settore dei PF 2015

### Linea di valutazione «a.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	61 398	66 462	71 980	77 989	84 540	91 853	100 211	109 983	121 640	136 177	154 968	179 996	214 196	262 068	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	62 626	67 791	73 419	79 549	86 231	93 690	102 216	112 182	124 073	138 900	158 068	183 596	218 479	267 309	
2	63 854	69 120	74 859	81 109	87 922	95 527	104 220	114 382	126 506	141 624	161 167	187 196	222 763	272 551	
3	65 082	70 450	76 298	82 669	89 612	97 364	106 224	116 582	128 939	144 347	164 266	190 796	227 047	277 792	
4	66 310	71 779	77 738	84 228	91 303	99 202	108 228	118 781	131 371	147 071	167 366	194 396	231 331	283 034	
5	67 538	73 108	79 177	85 788	92 994	101 039	110 233	120 981	133 804	149 794	170 465	197 996	235 615	288 275	
6	68 459	74 105	80 257	86 958	94 262	102 416	111 736	122 631	135 629	151 837	172 790	200 696	238 828	292 206	
7	69 380	75 102	81 337	88 128	95 530	103 794	113 239	124 281	137 453	153 880	175 114	203 396	242 041	296 137	
8	70 301	76 099	82 417	89 298	96 798	105 172	114 742	125 930	139 278	155 922	177 439	206 096	245 254	300 068	
9	71 222	77 096	83 496	90 467	98 066	106 550	116 245	127 580	141 103	157 965	179 763	208 796	248 467	303 999	
10	72 142	78 093	84 576	91 637	99 334	107 928	117 748	129 230	142 927	160 008	182 088	211 496	251 680	307 930	
11	72 756	78 757	85 296	92 417	100 180	108 846	118 751	130 330	144 144	161 369	183 638	213 296	253 822	310 551	
12	73 370	79 422	86 016	93 197	101 025	109 765	119 753	131 429	145 360	162 731	185 187	215 096	255 964	313 171	
13	73 984	80 087	86 735	93 977	101 871	110 683	120 755	132 529	146 576	164 093	186 737	216 896	258 106	315 792	

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1035).

14	74 598	80 751	87 455	94 757	102 716	111 602	121 757	133 629	147 793	165 455	188 287	218 696	260 248	318 413
15	75 212	81 416	88 175	95 537	103 561	112 520	122 759	134 729	149 009	166 816	189 836	220 496	262 390	321 033

**Linea di valutazione «b.»**

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	57 394	62 127	67 285	72 903	79 026	85 863	93 676	102 810	113 707	127 296	144 862	168 258	200 226	244 977	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	58 542	63 370	68 631	74 361	80 607	87 580	95 549	104 866	115 981	129 842	147 759	171 623	204 231	249 876	
2	59 689	64 613	69 977	75 819	82 188	89 297	97 423	106 922	118 255	132 387	150 656	174 988	208 235	254 776	
3	60 837	65 855	71 322	77 277	83 768	91 015	99 296	108 979	120 530	134 933	153 553	178 353	212 240	259 675	
4	61 985	67 098	72 668	78 735	85 349	92 732	101 170	111 035	122 804	137 479	156 451	181 718	216 244	264 575	
5	63 133	68 340	74 014	80 193	86 929	94 449	103 044	113 091	125 078	140 025	159 348	185 083	220 249	269 474	
6	63 994	69 272	75 023	81 287	88 114	95 737	104 449	114 633	126 783	141 935	161 521	187 607	223 252	273 149	
7	64 855	70 204	76 032	82 380	89 300	97 025	105 854	116 175	128 489	143 844	163 694	190 131	226 256	276 824	
8	65 716	71 136	77 042	83 474	90 485	98 313	107 259	117 717	130 195	145 753	165 867	192 655	229 259	280 498	
9	66 577	72 068	78 051	84 567	91 671	99 601	108 664	119 260	131 900	147 663	168 040	195 179	232 262	284 173	
10	67 438	73 000	79 060	85 661	92 856	100 889	110 069	120 802	133 606	149 572	170 213	197 703	235 266	287 848	
11	68 011	73 621	79 733	86 390	93 646	101 747	111 006	121 830	134 743	150 845	171 661	199 385	237 268	290 297	
12	68 585	74 242	80 406	87 119	94 437	102 606	111 943	122 858	135 880	152 118	173 110	201 068	239 270	292 747	
13	69 159	74 864	81 079	87 848	95 227	103 465	112 879	123 886	137 017	153 391	174 558	202 750	241 273	295 197	
14	69 733	75 485	81 752	88 577	96 017	104 323	113 816	124 914	138 154	154 664	176 007	204 433	243 275	297 647	
15	70 307	76 106	82 424	89 306	96 807	105 182	114 753	125 942	139 291	155 937	177 456	206 115	245 277	300 096	

**Linea di valutazione «c.»**

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	53 389	57 793	62 591	67 817	73 513	79 872	87 140	95 637	105 774	118 415	134 755	156 519	186 257	227 885	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	54 457	58 949	63 843	69 173	74 983	81 470	88 883	97 550	107 890	120 783	137 450	159 649	189 982	232 443	
2	55 525	60 105	65 095	70 529	76 453	83 067	90 626	99 463	110 005	123 151	140 145	162 779	193 707	237 001	
3	56 593	61 261	66 346	71 886	77 924	84 665	92 369	101 375	112 120	125 519	142 840	165 910	197 432	241 558	
4	57 661	62 416	67 598	73 242	79 394	86 262	94 112	103 288	114 236	127 888	145 536	169 040	201 158	246 116	
5	58 728	63 572	68 850	74 598	80 864	87 860	95 854	105 201	116 351	130 256	148 231	172 171	204 883	250 674	
6	59 529	64 439	69 789	75 616	81 967	89 058	97 162	106 635	117 938	132 032	150 252	174 518	207 677	254 092	
7	60 330	65 306	70 728	76 633	83 070	90 256	98 469	108 070	119 525	133 808	152 273	176 866	210 470	257 510	
8	61 131	66 173	71 667	77 650	84 172	91 454	99 776	109 505	121 111	135 585	154 295	179 214	213 264	260 929	
9	61 932	67 040	72 605	78 667	85 275	92 652	101 083	110 939	122 698	137 361	156 316	181 562	216 058	264 347	
10	62 733	67 907	73 544	79 685	86 378	93 850	102 390	112 374	124 284	139 137	158 337	183 909	218 852	267 765	
11	63 266	68 485	74 170	80 363	87 113	94 649	103 261	113 330	125 342	140 321	159 685	185 475	220 715	270 044	
12	63 800	69 063	74 796	81 041	87 848	95 448	104 133	114 286	126 400	141 505	161 032	187 040	222 577	272 323	
13	64 334	69 641	75 422	81 719	88 583	96 246	105 004	115 243	127 458	142 690	162 380	188 605	224 440	274 602	
14	64 868	70 218	76 048	82 397	89 318	97 045	105 876	116 199	128 515	143 874	163 727	190 170	226 302	276 881	
15	65 402	70 796	76 674	83 075	90 053	97 844	106 747	117 156	129 573	145 058	165 075	191 735	228 165	279 159	

**Linea di valutazione «d.»**

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	49 385	53 459	57 897	62 730	67 999	73 882	80 605	88 464	97 841	109 533	124 648	144 780	172 288	210 794	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	50 373	54 528	59 054	63 985	69 359	75 360	82 217	90 234	99 798	111 724	127 141	147 675	175 733	215 010	
2	51 361	55 597	60 212	65 240	70 719	76 837	83 829	92 003	101 755	113 915	129 634	150 571	179 179	219 226	
3	52 348	56 666	61 370	66 494	72 079	78 315	85 441	93 772	103 711	116 105	132 127	153 467	182 625	223 442	
4	53 336	57 735	62 528	67 749	73 439	79 793	87 053	95 542	105 668	118 296	134 620	156 362	186 071	227 657	
5	54 324	58 804	63 686	69 003	74 799	81 270	88 665	97 311	107 625	120 487	137 113	159 258	189 516	231 873	
6	55 065	59 606	64 555	69 944	75 819	82 378	89 874	98 638	109 093	122 130	138 983	161 429	192 101	235 035	
7	55 805	60 408	65 423	70 885	76 839	83 487	91 083	99 965	110 560	123 773	140 853	163 601	194 685	238 197	
8	56 546	61 210	66 292	71 826	77 859	84 595	92 293	101 292	112 028	125 416	142 723	165 773	197 269	241 359	
9	57 287	62 012	67 160	72 767	78 879	85 703	93 502	102 619	113 496	127 059	144 592	167 945	199 854	244 521	
10	58 028	62 814	68 028	73 708	79 899	86 811	94 711	103 946	114 963	128 702	146 462	170 116	202 438	247 683	
11	58 521	63 348	68 607	74 336	80 579	87 550	95 517	104 830	115 942	129 797	147 708	171 564	204 161	249 791	
12	59 015	63 883	69 186	74 963	81 259	88 289	96 323	105 715	116 920	130 892	148 955	173 012	205 884	251 899	
13	59 509	64 418	69 765	75 590	81 939	89 028	97 129	106 600	117 898	131 988	150 201	174 460	207 607	254 007	
14	60 003	64 952	70 344	76 217	82 619	89 767	97 935	107 484	118 877	133 083	151 448	175 907	209 330	256 115	
15	60 497	65 487	70 923	76 845	83 299	90 505	98 741	108 369	119 855	134 178	152 694	177 355	211 052	258 223	

**Linea di valutazione «e.»**

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	*	49 124	53 202	57 644	62 486	67 892	74 069	81 292	89 908	100 652	114 542	133 041	158 318	193 702	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	*	50 107	54 266	58 797	63 736	69 249	75 551	82 917	91 706	102 665	116 833	135 702	161 485	197 577	
2	47 196	51 089	55 330	59 950	64 985	70 607	77 032	84 543	93 504	104 678	119 124	138 362	164 651	201 451	
3	48 104	52 071	56 394	61 103	66 235	71 965	78 513	86 169	95 302	106 691	121 414	141 023	167 818	205 325	
4	49 012	53 054	57 458	62 256	67 485	73 323	79 995	87 795	97 101	108 705	123 705	143 684	170 984	209 199	
5	49 919	54 036	58 522	63 409	68 735	74 681	81 476	89 421	98 899	110 718	125 996	146 345	174 150	213 073	
6	50 600	54 773	59 321	64 273	69 672	75 699	82 587	90 640	100 247	112 227	127 714	148 341	176 525	215 978	
7	51 281	55 510	60 119	65 138	70 609	76 717	83 698	91 860	101 596	113 737	129 432	150 336	178 900	218 884	
8	51 961	56 247	60 917	66 003	71 546	77 736	84 809	93 079	102 945	115 247	131 150	152 332	181 275	221 789	
9	52 642	56 984	61 715	66 867	72 484	78 754	85 920	94 298	104 293	116 757	132 869	154 327	183 649	224 695	
10	53 323	57 721	62 513	67 732	73 421	79 773	87 031	95 518	105 642	118 267	134 587	156 323	186 024	227 600	
11	53 777	58 212	63 045	68 308	74 046	80 452	87 772	96 331	106 541	119 273	135 732	157 653	187 607	229 537	
12	54 230	58 703	63 577	68 885	74 671	81 130	88 513	97 143	107 440	120 280	136 878	158 984	189 191	231 474	
13	54 684	59 194	64 109	69 461	75 296	81 809	89 254	97 956	108 339	121 286	138 023	160 314	190 774	233 411	
14	55 138	59 686	64 641	70 038	75 921	82 488	89 994	98 769	109 238	122 293	139 168	161 645	192 357	235 349	
15	55 592	60 177	65 173	70 614	76 545	83 167	90 735	99 582	110 137	123 299	140 314	162 975	193 940	237 286	

\* Stipendi che non trovano applicazione nel settore dei PF.

*Allegato 3*<sup>111</sup>  
(art. 65a cpv. 2)

<sup>111</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

*Allegato 4*<sup>112</sup>

<sup>112</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).



*Allegato 5*<sup>113</sup>  
(art. 42a)

### **Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria**

Età di pensionamento	Piano standard (livello di funzione)			Piano per quadri 1 (livello di funzione)	Piano per quadri 2 (livello di funzione)
	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15
60	80 %	55 %	50 %	50 %	50 %
61	85 %	60 %	50 %	50 %	50 %
62	90 %	70 %	50 %	50 %	50 %
63	95 %	75 %	55 %	50 %	50 %
64	100 %	80 %	60 %	50 %	50 %

<sup>113</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

